

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI GEB DEL 30.04.2022

Addì trenta del mese di aprile dell'anno duemilaventidue in Brivio, alle ore 21.00 presso la sede in piazza Mons. Mariani n.1 si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci del Gruppo Escursionisti Briviesi con il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche statutarie;

sono presenti n. 19 soci ed essendo in seconda convocazione sono sufficienti per la votazione del punto all'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente Massimo Mandelli propone di nominare il rag. Angelo Riva Presidente dell'Assemblea in corso, la nomina è accettata all'unanimità dei presenti e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Lorenza Sonia Villa.
- 2) Il Presidente procede alla spiegazione della proposta di procedere alla modifica dello statuto dell'associazione Geb da Associazione Sportiva dilettantistica a Associazione di promozione Sociale, dopodiché lascia la parola alla Segretaria Sig.ra Lorenza Sonia Villa che procede alla lettura della proposta di Statuto che di seguito si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

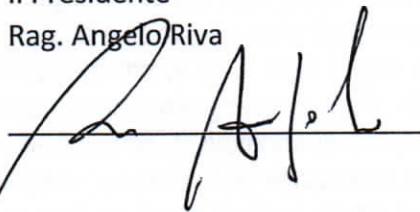
Il Presidente riprende la parola e chiede all'assemblea se ci sono richieste di spiegazioni o interventi, dopo aver risposto in maniera esaustiva a tutte le interrogazioni viene richiesta la votazione palese.

Il nuovo statuto viene approvata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 22.00 non essendoci altro da discutere e deliberare, l'Assemblea Straordinaria si scioglie.

Il Presidente

Rag. Angelo Riva



Il Segretario

Lorenza Sonia Villa



AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA	13/04/2022
SERIE 3	N. 764
CON PAGAMENTO EURO	ESENTE
Per delega del Direttore Provinciale	
IL FUNZIONARIO	

Annulla BCC



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
"GRUPPO ESCURSIONISTI BRIVIESI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (O APS)"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata "GRUPPO ESCURSIONISTI BRIVIESI Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017; L'associazione è nata il 01.01.1962 ed è stata formalmente costituita in data 03.04.1993 a rogito del Dott. Franco Panzeri - Rep. N. 89573 - Racc n. 15213 registrato a Merate il 19.04.1993 - atti pubblici vol. 1 n. 605.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura;
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Brivio e la sua durata è illimitata;
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere, divulgare e favorire l'escursionismo nel significato più ampio della definizione, praticare e sostenere il turismo sociale e qualsiasi tipo di attività sportiva che abbia attinenza con l'amore ed il contatto con l'ambiente naturale.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.281;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2. In particolare, a miglior definizione di quanto sopra indicato, l'associazione si propone di:
 - a) divulgare l'amore per la montagna;
 - b) promuovere l'escursionismo in tutte le sue manifestazioni quale mezzo per conoscere, rispettare, difendere l'ambiente naturale anche nei suoi aspetti culturali;
 - c) promuovere e sviluppare attività ricreative, culturali, sportive svolte in ambiente naturale;
 - d) promuovere ed organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altrisoggetti per la loro realizzazione;
 - e) promuovere ed organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione, corsi di educazione ambientale e di qualificazione per operatori sportivi ed escursionistici;
 - f) organizzare escursioni e gite a scopo naturalistico, ambientale, sportivo e culturale;
 - g) promuovere la pubblicazione di notiziari e bollettini destinata a divulgare la conoscenza della montagna e dell'ambiente in generale, organizzare conferenze ed incontri, raccogliere libri,

- fotografie, riviste ed ogni altro tipo di materiale sullo stesso tema;
- h) sostenere e collaborare con Enti e Associazioni intesa al fine di proteggere ed incrementare il patrimonio artistico, folcloristico e faunistico;
 - i) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, rifugi alpini, campi e strutture sportive e non di vario genere;
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
 5. L'associazione potrà iscriversi ed affiliarsi ad Enti, Associazioni e Federazioni che facilitino o completino il raggiungimento degli scopi sociali.
 6. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;
2. Il numero degli associati è illimitato;
3. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari:
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
per i soci minorenni, la domanda di ammissione a socio dovrà essere firmata da chi esercita la potestà parentale. Il sottoscrittore della domanda di un minore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
 - i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato;
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile;
6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo;
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito;
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione;
4. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - b) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - c) di recedere in qualsiasi momento;
 - d) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo, nel rispetto delle vigenti normative materia di privacy;
 - e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - f) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
5. Ciascun socio ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli Organi Sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di:
 - a) decesso;
 - b) morosità al pagamento della quota associativa annua;
 - c) recesso;
 - d) esclusione;
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di Socio è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio di Revisori dei Conti;
 - e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Tutti gli Organi sociali, hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, nei limiti e alle condizioni definite in apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
4. Tutte le candidature agli organi sociali dovranno essere manifestate per iscritto nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
3. Sono ammessi al voto gli associati maggiorenni che sono iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) nominare e revocare il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) nominare i componenti dell'organo di controllo nei casi previsti dalla Legge;
 - d) approvare il rendiconto consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare l'eventuale regolamento interno per il Rimborso delle spese sostenute dai volontari predisposto dal Consiglio direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea convocata in sessione straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto consuntivo, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo. In questi ultimi due casi l'Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla data della richiesta scritta.
3. L'Assemblea è convocata, almeno otto (8) prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Nella redazione dell'Ordine del giorno sono tassativamente escluse voci generiche del tipo "varie ed eventuali".

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
12. L'Assemblea, ogni 3 anni o quando se ne ravveda la necessità, procede con scrutinio segreto alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, e in questo caso nomina un Presidente di Seggio e due scrutatori.
13. Sono elettori ed eleggibili per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti, tutti i soci ordinari in regola con il tesseramento, e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno sei mesi.
14. Risultano eletti i soci ordinari che riportino il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto colui che da più anni è iscritto nel libro degli associati dell'associazione, in caso di ulteriore parità sarà eletto il più giovane di età

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti nel libro degli associati da almeno sei mesi.
4. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni con finalità analoghe e/o facenti parte delle Federazione e/o Enti a cui l'associazione è affiliata.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
 - f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - j) nominare tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - k) nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo;
 - l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - n) istituire gruppi e/o commissioni e/o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte agli associati.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra gli associati che siano iscritti nel libro degli associati da almeno sei mesi, tra i quali viene eletto il Presidente ed ha il compito di esercitare il controllo su tutti gli atti contabili dell'Associazione e di redigere una breve relazione da sottoporre all'Assemblea dei soci.
2. I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. I Revisori che nel corso del mandato rendessero vacante la carica, vengono sostituiti attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché questa graduatoria fosse esaurita, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire.
4. Si intende decaduto l'intero Collegio dei Revisori dei Conti qualora vengano a mancare

contemporaneamente la maggioranza dei componenti in carica.

Art. 20 Organo di controllo

Qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N.117/2012, sarà eletto come segue:

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, determinando il numero dei componenti.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimenti del Presidente.

Art. 22 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. E' delegato dal Consiglio Direttivo ad operare sui conti correnti intestati all'Associazione.
3. Annualmente deve redigere una relazione finanziaria con dettaglio delle entrate e delle uscite ed è tenuto a registrare scrupolosamente il movimento di cassa e dei conti patrimoniali.

Art. 23 – Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Può essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo oppure può essere scelto anche nei soci ordinari non consiglieri; in tal caso egli non avrà diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo.
3. Cura i contatti con i soci, provvede alla corrispondenza, cura la stesura dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
4. Può avvalersi della collaborazione di uno o più soci del cui operato risponde nei confronti del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - f) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) e e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 25 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il rendiconto consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- ## Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

- ## Art. 26 - Disposizioni finali

- 

Marion S. L. Eli

3 - Direzione
Città di
Varese

Varese

1900



Dear Rosalind
John & Benji

Rialto Glacier

Ueber Leben